



# COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

## STRATEGIA CONTRO L'AVVELENAMENTO DELLA FAUNA IN ITALIA



### RESPONSABILITA' PENALI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPLICAZIONE DELL'O.M. 10 FEBBRAIO 2012

*Cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione Operazioni*

28 FEBBRAIO 2013 – Auditorium del Ministero della Salute

Via G. Ribotta, 5 - Roma



Agencia de Medio Ambiente y Agua  
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE





**LE ORDINANZE**

# MINISTERO DELLA SALUTE

O.M. 18.12.2008



O.M. 19.03.2009

O.M. 14.01.2010




## O.M. 10 FEBBRAIO 2012

(In vigore dal 9.03.2012 al 8.03.2014)

NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE  
DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI



# ORDINANZE



**PRODUCONO  
OBBLIGHI E DIVIETI**

**IMPONGONO  
ORDINI**





# DESTINATARI O.M. 10 FEBBRAIO 2012



**Chiunque**



**Proprietario o responsabile del cane**



**Legale responsabile azienda specializzata  
derattizzazione / disinfestazione**



**Medico veterinario responsabile o dipendente A.S.L.**



**Medico veterinario libero professionista**



**Responsabile I.Z.S.**



**Sindaco**



**Legale responsabile aziende prodotti fitosanitari  
sostanze pericolose – presidi medico chirurgici**

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 1

**DIVIETO DI UTILIZZARE** in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente

**CHIUNQUE**



- **ART. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'Art. 1, comma 1, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
- **Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)**, con **la reclusione da tre mesi a diciotto mesi**;
- **Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate)**, con la **reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**. La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell'animale;
- **Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**, punito:
  - a querela della persona offesa, con la **reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro**;
  - d'Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con **la reclusione da sei mesi a quattro anni**.
- **Art. 21 co. 1 Lett. U (L. 157/92 norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio, punito dal successivo art. 30 co 1 lett. H. Ammenda fino a 1.549,37 €)**. Qualora l'animale bersaglio dell'esca o boccone avvelenato faccia parte della fauna selvatica.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 1

**DIVIETO di detenere, utilizzare e abbandonare** qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce

**CHIUNQUE**



- **ART. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità)**, in relazione all’Art. 1, comma 1, dell’O.M. 10.02.2012, che prevede **l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
- **Art. 440 C.P. (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)** con la **reclusione da tre a dieci anni**;
- **Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)**, con **la reclusione da tre mesi a diciotto mesi**;
- **Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate)**, con la **reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**. La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell’animale;
- **Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**, punito:
  - a querela della persona offesa, con la **reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro**;
  - d’Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- **Art. 21 co. 1 Lett. U (L. 157/92 norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, punito dal successivo art. 30 co 1 lett. H. Ammenda fino a 1.549,37 €)** Qualora l’animale bersaglio dell’esca o boccone avvelenato faccia parte della fauna selvatica

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 2

**OBBLIGO**

**O**

**FACOLTA'**


**?**

**Segnala** al medico veterinario (alle Autorità competenti) l'evento relativo ad animali deceduti a causa di esche o bocconi avvelenati

- **ART. 650 C.P.** (Inosservanza provv. Autorità in relazione Art. 1 co 2, O.M. 10.02.2012. Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 206 €)

**333 CPP**

**PROPRIETARIO,  
RESPONSABILE  
DEL CANE**



- **Le Autorità/Organi competenti ex art. 1 co.2 O.M. 10.02.2012, devono intendersi:**
- **AUTORITA' GIUDIZIARIA**
- **PREFETTO**
- **SINDACO**
- **SERVIZIO VETERINARIO A.S.L.**
- **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.**
- **CORPO FORESTALE DELLO STATO**
- **GUARDIE ZOOFILIE**
- **POLIZIA LOCALE**



**POLIZIA GIUDIZIARIA**

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 3 E 4

**OBBLIGO di effettuare** operazioni di derattizzazione e disinfestazione con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali (non bersaglio)

**LEGALE RESPONSABILE  
AZIENDA  
SPECIALIZZATA  
DISINFESTAZIONE**



**OBBLIGO di pubblicizzare**, tramite avvisi esposti nelle zone interessate e con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo, l'esecuzione di operazioni di derattizzazione e disinfestazione

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'Art. 1, commi 3 e 4, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- **Art. 589 C.P. (Omicidio colposo)**, con la reclusione da sei mesi a cinque anni;
- **Art. 590 C.P. (Lesioni personali colpose)**, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro;
- **Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)**, con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi;
- **Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate)**, con la **reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**. La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell'animale;
- **Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**, punito:
  - a querela della persona offesa, con **la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro**;
  - d'Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con la **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 3 E 4

**OBBLIGO di riportare** nell'avviso l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

LEGALE RESPONSABILE  
AZIENDA  
SPECIALIZZATA  
DISINFESTAZIONE



**OBBLIGO di provvedere** alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'Art. 1, commi 3 e 4, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
- **Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)**, con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi;
- **Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate)**, con la **reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**. La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell'animale;
- **Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**, punito:
  - . a querela della persona offesa, con **la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro**;
  - . d'Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con la **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 1 CO 5

**OBBLIGO di preventiva comunicazione** al Ministero della Salute per eseguire, in aree protette, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi (con principio attivo a bassa persistenza ambientale da impiegare per un periodo prestabilito) senza l'utilizzo dei contenitori di esche

**LEGALE RESPONSABILE**  
**AZIENDA**  
**SPECIALIZZATA**  
**DISINFESTAZIONE**



**OBBLIGO di rimuovere** dall'ambiente le esche non utilizzate e di redigere verbale di chiusura dell'operazione di derattizzazione, da inoltrare al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio

**Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'Art. 1, commi 3 e 4, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- **Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)**, con la **reclusione da tre mesi a diciotto mesi**;
- **Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate)**, con la **reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro**. La pena è aumentata della metà se deriva la morte dell'animale;
- **Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**, punito:
  - a querela della persona offesa, con **la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro**;
  - d'Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- **Art. 21 co. 1 Lett. U (L. 157/92 norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, punito dal successivo art. 30 co 1 lett. H. Ammenda fino a 1.549,37 €)**. Qualora l'animale bersaglio dell'esca o boccone avvelenato faccia parte della fauna selvatica

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 2 CO 1 E 2

**OBBLIGO di segnalare** al Sindaco e al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, competente per territorio, le diagnosi di "sospetto avvelenamento" di un esemplare di specie animale domestica o selvatica

- **Art. 365 C.P. (Omissione di referto)**, in relazione all'Art. 2, comma 1, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **la multa fino a 516 euro**.

**Persone  
esercanti un  
servizio di  
pubblica  
necessità  
(Art. 359 C.P.)**

**MEDICI  
VETERINARI  
(LIBERI PROFESSIONISTI)**



**Invia** all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (per il tramite del Servizio veterinario delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio, o delle imprese convenzionate) eventuali campioni e, in caso di decesso per "sospetto avvelenamento" di un animale di specie domestica o selvatica, anche la carcassa utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, con **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**;
- **Art. 365 C.P. (Omissione di referto)**, in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **la multa fino a 516 euro**.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 2 CO 1 E 2

**PUBBLICI  
UFFICIALI**

**(Art. 357 C.P.)**

**UFFICIALI P.G.**

**(Art. 57 CPP)**

**MEDICI  
VETERINARI  
ASL**



**Obbligo di ricevere**, da un medico veterinario, i campioni e, in caso di decesso di un animale di specie domestica o selvatica per “sospetto avvelenamento”, della carcassa (e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, inclusi esche e bocconi sospetti), accompagnati da referto anamnestico, e di disporre il trasporto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competente per territorio.

- **Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)**, in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**.

**Obbligo di inviare** all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (per il tramite del Servizio veterinario delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio, o delle imprese convenzionate) eventuali campioni e, in caso di decesso per “sospetto avvelenamento” di un animale di specie domestica o selvatica, anche la carcassa utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 2 CO 2

**PUBBLICI  
UFFICIALI**

**(Art. 357 C.P.)**

**UFFICIALI P.G.**

**(Art. 57 CPP)**

**Obbligo di ricevere**, da un medico veterinario, i campioni e, in caso di decesso di un animale di specie domestica o selvatica per “sospetto avvelenamento”, della carcassa (e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, inclusi esche e bocconi sospetti), accompagnati da referto anamnestico, e di disporre il trasporto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competente per territorio.

**RESPONSABILE  
ISTITUTO  
ZOOFILATTICO  
SPERIMENTALE**



- **Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)**, in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**.

**Obbligo di ricevere**, dal Servizio veterinario dell'A.S.L. o da impresa convenzionata, la carcassa di un animale di specie domestica o selvatica deceduto per “sospetto avvelenamento” (e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, inclusi esche e bocconi sospetti), , accompagnata da referto anamnestico, e di eseguire le indagini analitiche dirette a stabilire le cause della morte e la tipologia di veleno o sostanza che ne ha provocato la morte.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 3 CO 1 e 2

**PUBBLICI  
UFFICIALI**

(Art. 357 C.P.)

**UFFICIALI P.G.**

(Art. 57 CPP)

**Obbligo di sottoporre** a necropsia l'animale e di effettuare le opportune analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

**RESPONSABILE  
ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE**



- **Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)**, in relazione all'Art. 3, comma 1, dell'O.M. 10.02.2012, punita con la **reclusione da sei mesi a due anni**.

**Obbligo di sottoporre** a necropsia l'animale entro 48 ore e di effettuare le analisi di laboratorio entro trenta giorni dall'arrivo del campione.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 3 CO 2

**PUBBLICI  
UFFICIALI**

(Art. 357 C.P.)

**UFFICIALI P.G.**

(Art. 57 CPP)

**Obbligo di comunicare** gli esiti analitici e della necropsia al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, al Sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorità Giudiziaria.

**RESPONSABILE  
ISTITUTO  
ZOOFILATTICO  
SPERIMENTALE**




- **Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)**, in relazione all'Art. 3, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, con la **reclusione da sei mesi a due anni**;
- **Art. 361 C.P. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)** del Codice Penale, in relazione all'Art. 3, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **la multa da 30 a 516 euro**.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 4 CO 1 e 2

**Obbligo di impartire** immediate (*senza ritardo*) disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti, a seguito della ricezione della segnalazione dei medici veterinari (Art. 2, comma 1)

**PUBBLICI  
UFFICIALI**  
(Art. 357 C.P.)

**SINDACI**



**Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)**, in relazione all'Art. 4, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012, punita con la **reclusione da sei mesi a due anni.**

## **Obbligo di:**

- provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell'Art. 1, ad individuare le modalità di bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento, qualora sia accertata la violazione dell'Art. 1;
- segnalare, con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
- intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 5 CO 1, 2 e 3

**OBBLIGO di aggiungere** nei prodotti sostanze amaricanti che li rendano sgradevoli ai bambini e agli animali non bersaglio

LEGALE RESPONSABILE  
AZIENDE PRODUZIONE  
FITOSANITARI, PRESIDI  
MEDICO-CHIRURGICI,  
BIOCIDI



**OBBLIGO di realizzare**, per i rodenticidi, contenitori con accesso dedicato al solo animale bersaglio.

## - FITOSANITARI

- **Art. 5 co. 20 D. Lgs. 194/95**, in relazione art. 5 c. 1 O.M. 10.02.2012, sanzionato dal successivo **art. 23 co 1, con la sanzione amministrativa da 10.330 a 61.974 euro**

## - BIOCIDI

- **Art. 8 co. 4 D. Lgs. 174/2000**, in relazione art. 5 c. 1 O.M. 10.02.2012, sanzionato dal successivo **art. 27 c. 2, con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 516 a 5.160 euro**

## - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'art. 5, c. 1, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'art. 5, c. 2, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro** [art. 1, let. f), D.P.R. 391/1988]

# O.M. 10 FEBBRAIO 2012, ART. 5 CO 1, 2 e 3

**OBBLIGO di indicare** in etichetta le modalità d'uso e lo smaltimento

**LEGALE RESPONSABILE**  
**AZIENDE PRODUZIONE**  
**FITOSANITARI, PRESIDI**  
**MEDICO-CHIRURGICI,**  
**BIOCIDI**



## - FITOSANITARI

- **Art. 16 lett. h), D. Lgs. 194/95**, in relazione art. 5 c. 3 O.M. 10.02.2012, sanzionato dal successivo **art. 26 c. 1, con la sanzione amministrativa da 7.746 a 46.481 euro**

- **Art. 16 lett. p), D. Lgs. 194/95**, in relazione art. 5 c. 3 O.M. 10.02.2012, sanzionato dal successivo **art. 26 c. 1, con la sanzione amministrativa da 250 a 2.580 euro**

## - BIOCIDI

- **Art. 21 lett. e) , f) e h) D. Lgs. 174/2000** in relazione art. 5 c. 3 O.M. 10.02.2012, sanzionato dal successivo **art. 27 c. 2, con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 516 a 5.160 euro**

## - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

- **Art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)**, in relazione all'art. 5, c. 3, dell'O.M. 10.02.2012, che prevede **l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**

# TAVOLO DI COORDINAMENTO PRESSO LE PREFETTURE

(Art. 4, C. 3 e 4)

Gestione interventi

Monitoraggio fenomeno

Uniformità applicazione attività



**Polizie locali**



**Veterinario libero professionista**



**Sindaci**



**Prefetto**

O rappresentante



**Corpo Forestale dello Stato**



**Guardie Zoofile**



**I.Z.S.**



**Servizi veterinari A.S.L.**



**Rappresentante della Provincia**



Grazie per l'attenzione